

ANTARES VISION S.P.A.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

- 1.1 Il Presente regolamento (il **Regolamento**) disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di Antares Vision S.p.A. (**Antares Vision** o la **Società**).
- 1.2 Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme dello statuto vigente riguardanti l'Assemblea di Antares Vision che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel Regolamento, prevalgono su queste ultime.

Articolo 2

- 2.1 Il Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria in data 24 marzo 2021, è a disposizione di coloro che sono legittimati ad intervenire all'Assemblea presso la sede legale della Società, nei luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari ed è altresì reperibile sul sito internet di Antares Vision, www.ataresvision.com, nella sezione "Governance".

CAPO II

COSTITUZIONE

Articolo 3

- 3.1 Possono intervenire in Assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo statuto (di seguito, i **Legittimati all'Intervento**). In ogni caso, la persona che interviene all'Assemblea in proprio o per delega deve farsi identificare mediante presentazione di un documento a tal fine idoneo, anche per quanto riguarda i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.
- 3.2 Allo svolgimento dei lavori assembleari possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di voto e d'intervento, dipendenti della Società e altre persone (di seguito gli **Invitati**), la cui partecipazione sia ritenuta dal Presidente dell'Assemblea (come individuato all'Articolo 7, il **Presidente**) utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
- 3.3 Assistono inoltre all'Assemblea, senza poter prendere la parola, gli eventuali scrutatori non soci, incaricati dello svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento. Di regola, il Presidente ammette la presenza, in qualità di Invitati, di esperti ed analisti finanziari, di rappresentanti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio e delle relazioni semestrali, nonché di giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle raccomandazioni emesse dalla Commissione nazionale per le Società e la Borsa (**Consob**) in proposito.

- 3.4 A richiesta di uno o più Legittimati all'Intervento, il Presidente dell'Assemblea dà lettura, nel corso delle operazioni assembleari preliminari, dell'elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche.

Articolo 4

- 4.1 La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione, almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
- 4.2 Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in Assemblea, i Legittimati all'Intervento possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
- 4.3 I Legittimati all'Intervento devono esibire agli incaricati della Società collocati all'ingresso dei locali in cui si svolge l'Assemblea (di seguito, gli **Incaricati**) un documento di identificazione personale. Gli incaricati rilasciano apposito documento (di seguito, il **Biglietto di Ammissione**) e l'apposita scheda di partecipazione alla votazione, da conservare per l'intera durata dei lavori assembleari, da esibire per eventuali controlli e, comunque, da restituire in caso di allontanamento dall'Assemblea prima del termine della stessa.
- 4.4 In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea decide il Presidente, sentito il presidente del Collegio Sindacale o, in sua assenza, un sindaco effettivo.
- 4.5 Gli Invitati devono farsi identificare dagli Incaricati, all'ingresso dei locali in cui si svolge l'Assemblea e ritirare, se richiesto, apposito contrassegno di controllo.

Articolo 5

- 5.1 Il Presidente ha facoltà di disporre che i lavori dell'Assemblea vengano video registrati o audio registrati, ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'Assemblea.
- 5.2 Non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'Assemblea, né dai Legittimati all'Intervento né dagli Invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici (ivi inclusi i telefoni cellulari dotati di dispositivi fotografici) e congegni similari, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente.

Articolo 6

- 6.1 I Legittimati all'Intervento che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli Incaricati. Per essere riammessi, essi dovranno esibire il Biglietto di Ammissione.

Articolo 7

- 7.1 All'ora fissata nell'avviso di convocazione, assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata dallo statuto.
- 7.2 Il Presidente comunica quindi all'Assemblea il nominativo dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale che sono presenti.

Articolo 8

- 8.1 Il Presidente è assistito da un segretario dell'Assemblea, designato su sua proposta a maggioranza dei Legittimati all'Intervento (di seguito, il **Segretario**), quando il verbale non sia redatto da un Notaio, nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.
- 8.2 Nel caso la funzione di Segretario non sia affidata ad un Notaio per obbligo di legge, il verbale non viene redatto per atto pubblico, salvo diversa decisione del Presidente, comunicata all'Assemblea.
- 8.3 Il Presidente e il Segretario possono essere assistiti dagli Incaricati, da dipendenti della Società o da propri collaboratori, purché regolarmente Invitati.

Articolo 9

- 9.1 Il Presidente è assistito dal Segretario, dagli altri amministratori, dai sindaci, dal Notaio nei casi previsti dal precedente Articolo 8, primo comma, nonché dai dipendenti della Società ammessi quali Invitati.
- 9.2 Il Presidente può altresì farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti. In base ai Biglietti di Ammissione consegnati all'ingresso dagli Incaricati, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'Assemblea il numero dei Legittimati all'Intervento presenti e il numero dei voti cui essi hanno diritto.
- 9.3 Il Presidente può disporre la presenza di un servizio d'ordine assolto da commessi, forniti di appositi segni di riconoscimento.
- 9.4 Il Presidente, con l'ausilio degli Incaricati, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e comunica all'Assemblea l'esito di tale verifica.
- 9.5 Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.
- 9.6 Gli elenchi dei Legittimati all'Intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, costituiscono parte integrante del verbale assembleare assieme alle deleghe.
- 9.7 Ove siano raggiunti i *quorum* previsti dallo statuto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e aperti i lavori; in caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, proclama deserta l'Assemblea

stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso l'Assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e, se presente, da un sindaco, oltre che dal Segretario.

Articolo 10

- 10.1 Il Presidente, ove disponga che la votazione avvenga a mezzo schede, procede alla nomina di due scrutatori, anche non soci, incaricati di effettuare lo spoglio.

Articolo 11

- 11.1 I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea (a maggioranza semplice) non si opponga, può interrompere anche più volte i lavori per un arco temporale non superiore a due ore (per ciascuna interruzione).
- 11.2 Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 cod. civ., l'Assemblea - con deliberazione assunta a maggioranza semplice su proposta del Presidente ovvero di Legittimati all'Intervento che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale - può decidere di aggiornare i lavori ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a 5 (cinque) giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

CAPO III

DISCUSSIONE

Articolo 12

- 12.1 Il Presidente, nonché, su suo invito, gli altri soggetti autorizzati a norma del presente Regolamento, gli altri amministratori e i sindaci, per quanto di loro competenza, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Nel porre in discussione detti argomenti, il Presidente, se la maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea non si oppone, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.
- 12.2 Il Presidente, con il consenso della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea, può omettere la lettura di relazioni di amministratori, sindaci, della società di revisione o di altri documenti, messi a disposizione degli azionisti nei modi previsti dalla legge in data anteriore all'Assemblea.
- 12.3 Su preventiva richiesta dei Legittimati all'Intervento interessati, gli interventi vengono riassunti a norma dell'art. 2375 cod. civ. nel verbale.

Articolo 13

- 13.1 Il Presidente regola la discussione dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta a norma del successivo Articolo, agli amministratori, ai sindaci ed al Segretario.
- 13.2 Nell'esercizio di tale funzione, egli si attiene al principio secondo cui tutti i Legittimati all'Intervento, gli amministratori, i sindaci e il Segretario hanno diritto di esprimersi liberamente su materie di interesse assembleare, nel rispetto delle disposizioni di legge, di statuto e del presente Regolamento.

Articolo 14

- 14.1 I Legittimati all'Intervento, i consiglieri e i sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti agli stessi.
- 14.2 I Legittimati all'Intervento che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, dopo che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e che sia stata aperta la discussione e prima che il Presidente abbia dichiarato la chiusura della discussione sull'argomento in trattazione.
- 14.3 La richiesta deve essere formulata per alzata di mano, qualora il Presidente non abbia disposto che si proceda mediante richieste scritte. Nel caso si proceda per alzata di mano, il Presidente concede la parola a chi abbia alzato la mano per primo; ove non gli sia possibile stabilirlo con esattezza, il Presidente concede la parola secondo l'ordine dallo stesso stabilito insindacabilmente. Qualora si proceda mediante richieste scritte, il Presidente concede la parola secondo l'ordine di iscrizione dei richiedenti.

Articolo 15

- 15.1 Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori e i sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero una volta esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, secondo quanto disposto dal Presidente.

Articolo 16

- 16.1 I Legittimati all'Intervento hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, indica, in misura di norma non inferiore a 5 (cinque) minuti e non superiore a 10 (dieci) minuti, il tempo a disposizione di ciascun Legittimato all'Intervento per svolgere il proprio intervento. Trascorso il tempo stabilito, il Presidente può invitare il Legittimato all'Intervento a concludere nei 5 (cinque) minuti seguenti. Successivamente, ove l'intervento non sia ancora terminato, il Presidente provvede ai sensi del seguente Articolo.

Articolo 17

17.1 Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea, di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di evitare abusi del diritto di intervento. A questi effetti, egli può togliere la parola:

- i. qualora il Legittimato all'Intervento parli senza averne facoltà o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli ai sensi del presente Regolamento;
- ii. previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- iii. nel caso in cui il Legittimato all'Intervento pronunci parole, frasi o esprima apprezzamenti sconvenienti od ingiuriosi;
- iv. nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Articolo 18

18.1 Qualora una o più persone intervenute all'Assemblea impediscano il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente li richiama all'osservanza del presente Regolamento.

18.2 Ove tale ammonizione non sortisca apprezzabile effetto, a discrezione del Presidente, egli dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dai locali ove si svolge l'Assemblea per tutta la durata della discussione.

18.3 In tal caso, la persona esclusa, ove sia tra i Legittimati all'Intervento, può appellarsi all'Assemblea, che delibera in proposito a maggioranza semplice.

Articolo 19

19.1 Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le repliche, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

19.2 Dopo la chiusura della discussione, nessun Legittimato all'Intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

CAPO IV

VOTAZIONE

Articolo 20

20.1 Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'Articolo 18 e verifica il numero dei Legittimati all'Intervento presenti e il numero dei voti cui essi hanno diritto. I provvedimenti di cui agli Articoli 17 e 18 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.

20.2 Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 21

21.1 Il Presidente decide l'ordine in cui le proposte di deliberazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno vengono messe in votazione, dando di norma la precedenza a quelle eventualmente formulate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22

22.1 È prerogativa del Presidente stabilire quale dei seguenti metodi di espressione del voto adottare:

- i. per alzata di mano, mediante richiesta da parte del Presidente o del Segretario di espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni, previa identificazione di ciascun Legittimato all'Intervento votante;
- ii. per appello nominale, mediante chiamata ed espressione del voto da parte di ciascun Legittimato all'Intervento;
- iii. a mezzo schede, nel qual caso il Presidente fissa il tempo massimo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto consegnando le schede debitamente compilate agli scrutatori, che le pongono in un'urna collocata nei locali in cui si svolge l'Assemblea.

22.2 I Legittimati all'Intervento che, pur risultando presenti, nonostante l'invito del Presidente non abbiano effettuato le votazioni secondo le modalità indicate, sono considerati astenuti.

Articolo 23

23.1 Le schede costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Le schede sono compilate dagli Incaricati con l'indicazione del nominativo del titolare delle azioni cui ineriscono i diritti di voto esercitabili e del numero dei voti corrispondenti.

23.2 Le schede devono portare un numero diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare; in alternativa, le schede possono avere un colore diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare, fermo restando che le stesse dovranno contenere l'indicazione del numero di voti compilata dagli Incaricati.

23.3 I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

23.4 Le schede sono consegnate dagli Incaricati all'ingresso dei locali dove si svolge l'Assemblea.

Articolo 24

24.1 Il voto per corrispondenza o mediante mezzi elettronici è esercitato secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, nel rispetto delle disposizioni statutarie e delle normative applicabili.

Articolo 25

25.1 Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate entro i termini e con le modalità stabiliti dallo statuto. Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente:

- i. dà lettura delle eventuali liste, ove previste, presentate per la nomina e dei nominativi dei soci che le hanno presentate;
- ii. dà lettura dei *curriculum vitae* presentati, che dovranno contenere un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato nonché sulla ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per la carica di consigliere o di sindaco;
- iii. comunica quali candidature devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.

Articolo 26

26.1 Qualora la votazione avvenga a mezzo schede, trascorso il tempo stabilito dal Presidente per la loro consegna, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e comunicano il relativo risultato al Presidente. Ad esito delle votazioni, il Presidente ne proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i *quorum* stabiliti dalla legge o dallo statuto.

Articolo 27

27.1 I Legittimati all'Intervento che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al segretario dell'Assemblea o al Notaio per la verbalizzazione.

Articolo 28

28.1 Esaurite la discussione e la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 29

29.1 Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 30

30.1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia e dello statuto.

Articolo 31

31.1 Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti. L'Assemblea ordinaria può altresì delegare al Consiglio di Amministrazione la modificazione o l'integrazione del presente Regolamento o di singole clausole di esso.